



NORME PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI SCOLASTICHE

D.M. 8 agosto 2014 (superamento del D.M. 28 febbraio 1983)

Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica
(G.U.R.I. 18.10.2014, n. 243)

Nota esplicativa Ministero della Salute del 16 giugno 2015

Ministro della Salute

Si intendono per attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici **nell'ambito delle attività parascolastiche (*)**
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

(*) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla promozione sportiva scolastica, senza distinzione per il tipo di attività o la struttura dove essa viene svolta

La certificazione è rilasciata dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Per la certificazione, il cui modello è riportato nell'allegato del D.M. 8.5.2014, occorre un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato. Di questo, ovviamente, si deve tener conto, non essendo possibile richiedere l'esibizione del certificato in tempi troppo ravvicinati.

Gli Accordi Collettivi Nazionali vigenti recitano che il dirigente dell'istituto richiede nominativamente su modello scritto e firmato in originale dal dirigente scolastico stesso, il rilascio di un certificato in base al DM 8.8.2014, specificando l'attività da svolgere.

NON SONO RICHIEDIBILI

- 1) Certificati per idoneità ad attività fisico-sportive svolte in orario curriculare (*Legge 88 del 7 febbraio 1958*).
- 2) Certificati per idoneità ad attività fisico-sportive da parte di scuole primarie e dell'infanzia
- 3) **Certificati di riammissione a scuola dopo malattia** che abbia avuto durata inferiore o uguale a 5 (cinque) giorni consecutivi (art. 42 DPR 22/12/1967 che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza»). Per **“assenza per malattia per più di cinque giorni”** si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.



NORME PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI SCOLASTICHE

D.M. 8 agosto 2014 (superamento del D.M. 28 febbraio 1983)

Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica
(G.U.R.I. 18.10.2014, n. 243)

Nota esplicativa Ministero della Salute del 16 giugno 2015

Ministro della Salute

Si intendono per attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici **nell'ambito delle attività parascolastiche (*)**
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

(*) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla promozione sportiva scolastica, senza distinzione per il tipo di attività o la struttura dove essa viene svolta

La certificazione è rilasciata dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Per la certificazione, il cui modello è riportato nell'allegato del D.M. 8.5.2014, occorre un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato. Di questo, ovviamente, si deve tener conto, non essendo possibile richiedere l'esibizione del certificato in tempi troppo ravvicinati.

Gli Accordi Collettivi Nazionali vigenti recitano che il dirigente dell'istituto richiede nominativamente su modello scritto e firmato in originale dal dirigente scolastico stesso, il rilascio di un certificato in base al DM 8.8.2014, specificando l'attività da svolgere.

NON SONO RICHIEDIBILI

- 1) Certificati per idoneità ad attività fisico-sportive svolte in orario curriculare (*Legge 88 del 7 febbraio 1958*).
- 2) Certificati per idoneità ad attività fisico-sportive da parte di scuole primarie e dell'infanzia
- 3) **Certificati di riammissione a scuola dopo malattia** che abbia avuto durata inferiore o uguale a 5 (cinque) giorni consecutivi (art. 42 DPR 22/12/1967 che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza»). Per **“assenza per malattia per più di cinque giorni”** si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.